



COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'
DI
BARBIERE - PARRUCCHIERE PER DONNA
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
ESTETISTA

Deliberazione Consiglio Comunale del 15 ottobre 2004 n° 26

SOMMARIO

- ART. 1 – Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Applicazione del regolamento
- ART. 3 – Prescrizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività di estetista
- ART. 4 – Consenso informato al trattamento
- ART. 5 – Registrazione degli interventi
- ART. 6 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- ART. 7 - Domanda per l'autorizzazione
- ART. 8 – Distanze tra esercizi
- ART. 9 – Rifiuto al rilascio dell'autorizzazione. Ricorso
- ART. 10 – Commissione Consultiva Comunale. Abolizione
- ART. 11 – Esposizione dell'autorizzazione
- ART. 12 – Trasferimento o cessione dell'esercizio
- ART. 13 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- ART. 14 – Orari
- ART. 15 – Tariffe
- ART. 16 – Apparecchiature elettromeccaniche
- ART. 17 – Attività vietate
- ART. 18 – Locali, attrezzature, materiali e suppellettili
- ART. 19 - Sanzioni
- ART. 20 – Applicazioni delle norme generali
- ART. 21 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività, comunque denominate e ovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito di:

a) **BARBIERE**: servizio tradizionale su clientela maschile consistente nel taglio della barba, nel taglio e cura dei capelli.

b) **PARRUCCHIERE PER DONNA, PER UOMO E DONNA**:

attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche e toupè;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

c) **ESTETISTA**: attività che comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

Nel caso in cui tale attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali,

ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le fonti normative di riferimento per il presente regolamento sono individuate nelle seguenti:

- ❖ Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata con legge 23 dicembre 1970 n. 1142;
- ❖ Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni;
- ❖ Legge 29 ottobre 1984 n. 735;
- ❖ Legge 4 gennaio 1990 n. 1;
- ❖ Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
- ❖ Legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- ❖ Legge regionale 15 settembre 1989 n. 48;
- ❖ Legge regionale 11 luglio 1997 n. 31;

- ❖ Regolamento locale di igiene tipo (adottato con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 25 luglio 1989 n. 4/45266);
- ❖ Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione dell'attività di estetista (approvate con decreto del Direttore Generale Sanità della Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259).

Art. 2 – Applicazione del regolamento

1. Tutte le imprese che esercitano le attività indicate nel precedente articolo, siano esse in forma individuale che societaria, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Art. 3 - Prescrizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività di estetista

1. Gli interventi sulla persona possono essere effettuati sulla cute ed annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi da manifestazioni patologiche.
2. In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio.
3. Le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuaggio possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche simili, purchè da estetisti, in attesa che vengano istituiti dalla Regione Lombardia corsi di qualificazione professionale appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalità per evitarli.
4. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie simili, purchè esclusivamente da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

Art. 4 – Consenso informato al trattamento

1. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, il tatuaggio ed il piercing al di fuori del lobo auricolare deve essere acquisito il consenso informato al trattamento con dichiarazione sottoscritta dal soggetto che si sottopone al trattamento. In particolare, nei confronti dei soggetti minorenni, è necessario acquisire il consenso di colui che ne esercita la potestà.

Art. 5 – Registrazione degli interventi

1. Ogni intervento di somministrazione di raggi UVA, il tatuaggio ed il piercing al di fuori del lobo auricolare deve essere registrato nominalmente su apposito registro; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 6 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione valevole unicamente per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato.
3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista, in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 7 – Domanda per l'autorizzazione

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 del presente regolamento, deve essere inoltrata, in competente bollo, al Sindaco del Comune e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - le generalità complete del richiedente, il suo domicilio, il numero di codice fiscale o della partita IVA. Per le società diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 443/85, dovranno essere indicate oltre che le generalità ed il domicilio del legale rappresentante, anche quelle relative alla persona alla quale verrà affidata la direzione dell'impresa;
 - l'ubicazione precisa e la disponibilità dei locali ove verrà svolta l'attività;
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) Certificato della Commissione Provinciale dell'Artigianato attestante la qualificazione professionale del richiedente oppure quella del titolare o del direttore dell'azienda e, nel caso di imprese aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/85, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
 - b) atto costitutivo della società;
 - c) planimetria dei locali;
 - d) dichiarazione di disponibilità dei locali a firma del proprietario oppure contratto di locazione, di comodato o altra forma di godimento inerenti ai locali stessi.
3. L'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del presente regolamento, è subordinato all'invio della comunicazione di inizio attività al Sindaco del Comune. La comunicazione dovrà contenere tutte le indicazioni previste al primo comma del presente articolo ed alla stessa dovrà essere allegata la documentazione prevista al secondo comma.
4. L'avviso di esito favorevole della domanda potrà essere rilasciato dopo l'avvenuto accertamento da parte dell'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione dei requisiti richiesti e delle distanze mediante controllo esperito dall'ufficio di Polizia Locale. Entro trenta giorni dal ricevimento del suddetto avviso il richiedente dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
 - e) certificato rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale attestante l'idoneità dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate

allo svolgimento dell'attività oggetto del presente regolamento, la non nocività dei procedimenti tecnici usati e la rispondenza delle apparecchiature elettroniche impiegate previste dalla legge regionale n. 48/89 e dalla legge nazionale n. 1/90;

f) attestazione rilasciata da tecnico abilitato dalla quale risulti che i locali sono in possesso dei requisiti di sicurezza statica e del carico sopportato dai relativi solai;

g) dichiarazione di assenso al controllo dei locali qualora l'attività sia esercitata al domicilio del richiedente.

5. La mancata presentazione dei suddetti documenti comporta la scadenza dell'autorizzazione.

Art. 8 - Distanze tra esercizi

1. L'autorizzazione è subordinata all'esistenza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti delle seguenti distanze:

❖ Barbieri e parrucchieri metri 80

❖ Estetisti ed affini metri 80

2. In caso di trasferimento dell'esercizio le distanze di cui sopra verranno ridotte del 50%.

Le distanze di cui sopra sono abbattute del 20% nei casi di insediamento o trasferimento:

❖ In zone scarsamente servite o in vie ritenute marginali nei confronti delle altre limitrofe;

❖ In caso di sfratto esecutivo;

❖ In caso in cui l'attività non sia possibile a causa di ordinanza di sgombero, di incendio o di calamità naturale;

❖ In caso di acquisto in proprietà o di leasing dell'immobile sede dell'esercizio.

3. Nel caso di trasferimento di esercizi con attività miste, ai fini della determinazione delle distanze si tiene conto dell'attività preponderante.

4. La distanza tra gli esercizi di cui sopra deve essere misurata da ingresso a ingresso attraverso il percorso pedonale più breve senza tenere conto degli attraversamenti obbligatori

5. Ai fini delle deroghe alle distanze di cui sopra, in caso di trasferimento l'anzianità dell'esercizio decorre dalla data della prima autorizzazione.

Art. 9 - Rifiuto al rilascio dell'autorizzazione . Ricorso

1. Il provvedimento dell'Amministrazione Comunale di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Contro il provvedimento che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 10 - Commissione Consultiva Comunale. Abolizione

1. La commissione consultiva comunale prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142 è abolita, non essendo più ritenuta indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali di questa amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le relative funzioni sono attribuite al servizio Commercio del Comune e, segnatamente, al Responsabile del Servizio medesimo.

Art. 11 - Esposizione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere sempre esposta in modo visibile nei locali sede dell'attività ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza urbana e sanitaria.

Art. 12 - Trasferimento o cessione dell'esercizio

1. Per il trasferimento dell'esercizio nell'ambito del territorio occorre la preventiva autorizzazione comunale, la quale sarà subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dovrà essere negata in mancanza degli stessi.

2. Il subentrante nell'esercizio analogamente dovrà richiedere l'autorizzazione comunale.

Art. 13 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Può essere autorizzata la sospensione dell'attività, su richiesta dell'interessato, per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile su richiesta motivata per ulteriori altri mesi sei.

2. L'autorizzazione potrà essere temporaneamente sospesa per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie di cui ai successivi articoli.

3. Al termine del periodo di sospensione l'autorizzazione decadrà nel caso in cui non venga riattivata.

4. In tutti i casi di sospensione di attività, ad eccezione del periodo di ferie, la riapertura dell'esercizio dovrà essere comunicata all'ufficio comunale competente.

5. In caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore ai due mesi ed in caso di mancata osservanza dei termini per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, l'autorizzazione verrà revocata.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione del competente ufficio comunale, il Sindaco ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione o della comunicazione di inizio attività ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività per il tempo occorrente all'interessato per uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo di tempo non inferiore a ventiquattro ore e non superiore a tre mesi.

7. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno i requisiti soggettivi richiesti al titolare per il rilascio dell'autorizzazione o qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dalla normativa regionale e dal presente regolamento e/o non venga rispettato il termine assegnato per adeguarsi alle prescrizioni violate.

Art. 14 - Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabilite con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle

prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

4. Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Responsabile del servizio gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti con le Festività.

Art. 15 - Tariffe

1. Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 16 - Apparecchiature elettromeccaniche

1. Le apparecchiature elettromeccaniche utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista devono corrispondere a quelle comprese nell'elenco allegato alla citata legge n. 1/1990.

2. Parimenti devono corrispondere alle norme vigenti le apparecchiature elettromeccaniche utilizzate dai barbieri e dai parrucchieri per uomo e donna.

Art. 17 - Attività vietate

1. E' vietato lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini in forma ambulante o di posteggio.

Art. 18 – Locali, attrezzature, materiali e suppellettili

1. I locali adibiti ad esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini devono avere i requisiti igienico-sanitari previsti e certificati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Qualora le attività disciplinate dal presente regolamento vengano svolte nell'abitazione dell'esercente, i locali utilizzati dovranno essere adibiti esclusivamente a tale scopo ed avere i requisiti certificati ai sensi del comma precedente. L'esercente ha l'obbligo di consentire l'accesso ed i controlli da parte delle autorità competenti ed a tal fine rilascia preventivo assenso scritto da allegare all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

3. Non potranno essere usate apparecchiature medicali o che comunque richiedano, per il loro impiego, la presenza di personale medico e paramedico.

4. Gli aghi ed i taglienti che perforano la cute o comunque che vengono in contatto con le superfici cutanee o mucose debbono essere sempre ed esclusivamente sterili e monouso. Dopo l'uso gli aghi e gli altri taglienti debbono essere riposti, per la loro eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla perforazione.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, debbono essere preventivamente sterilizzati ad ogni utilizzo.

I presidi riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come momento preparatorio per la successiva sterilizzazione. Lo strumentario riutilizzabile va sterilizzato a vapore in autoclave alla temperatura di 121°gradi centigradi e per un tempo minimo di 21 minuti. Il materiale che per sua natura non può essere sottoposto a trattamento termico deve essere sottoposto a disinfezione ad alto livello. Prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello le attrezzature devono essere accuratamente pulite.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del loro riutilizzo.

Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, qualora non siano monouso, devono essere sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione

con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

Art. 19 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Le violazioni delle disposizioni degli articoli 6, 12 e 17 saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da euro 83,00 ad euro 166,00 ed all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13, secondo comma, le violazioni delle disposizioni degli articoli 16 e 18 saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da euro 83,00 ad euro 166,00.

La procedura per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative avverrà ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo competente ad irrogare la sanzione è individuato ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge n. 689.

Art. 20 - Applicazione delle norme generali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni generali ed in particolare alle leggi ed ai regolamenti in materia sanitaria.

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio comunale.